

STATUTO

SHOPTHELOOK S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GENOVA GE VIA ENRICO MELEN
83

Numero REA: GE - 507350

Codice fiscale: 02733760991

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-01-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" al
Numero 19176 di Repertorio
Numero 11190 di Raccolta

Statuto sociale di SHOPTHELOOK S.r.l.

Articolo 1. DENOMINAZIONE SOCIALE

La società è denominata "SHOPTHELOOK S.r.l." (la "Società").

Articolo 2. SEDE LEGALE

2.1 La Società ha sede legale in Genova, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese di Genova, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni d'attuazione del cod. civ.

2.2 È facoltà dell'organo amministrativo istituire e sopprimere unità locali prive dei caratteri delle sedi secondarie in qualunque località, anche all'estero.

Articolo 3. OGGETTO SOCIALE

3.1 La Società ha per oggetto prevalente:

(i) lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificatamente: un nuovo ecosistema informatico di tecnologie a servizio del commercio elettronico con l'ausilio e lo sviluppo di intelligenza artificiale applicate anche tramite realtà aumentata,

3.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali sia a favore sia per conto di terzi, anche a titolo gratuito, nei limiti consentiti dalla legge.

3.3 La Società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesse al proprio..

3.4 Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

3.5 È escluso lo svolgimento di ogni attività per la quale la legge prescriva l'iscrizione ad Albi professionali nonché di attività ricadenti in ambiti riservati per legge.

Articolo 4. DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2479 cod. civ.

Articolo 5. DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci/del sindaco e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Titolo I

Capitale - Diritti delle Quote

Articolo 6. CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), ed è suddiviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del cod. civ..

6.2 Le quote, aventi le caratteristiche di cui all'Articolo 7 che segue, risultano suddivise come segue:

- (a) Quote di Categoria A (di seguito anche le "**Quote A**"), per l'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) (il socio o i soci titolare di Quote A, di seguito, rispettivamente il "**Socio A**" o i "**Soci A**");
- (b) Quote di Categoria B (di seguito anche le "**Quote B**") per l'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) (il socio o i soci titolare di Quote B, di seguito, rispettivamente il "**Socio B**" o i "**Soci B**");
- (c) Quote di Categoria C (di seguito anche le "**Quote C**") per l'importo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).

6.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica, ed in particolare conferimento di beni in natura e crediti.

6.4. *In data trenta dicembre duemilaventuno sono stati deliberati dall'Assemblea dei soci i seguenti aumenti onerosi di capitale sociale, e precisamente:*

I) aumento oneroso del capitale sociale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), con sovrapprezzo di Euro 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila virgola zero zero), da eseguirsi mediante emissione di Quote di Categoria B, da liberarsi in denaro e da offrirsi in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione sociale da ciascuno detenuta nella società, con facoltà, in caso di mancata sottoscrizione del suddetto aumento da parte di uno o più soci, di esercitare il diritto di prelazione, contestualmente a quello di sottoscrizione, sull'eventuale inoptato, e, in mancanza, da collocarsi presso terzi, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue);

II) aumento oneroso del capitale sociale di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), senza sovrapprezzo, da eseguirsi mediante la previsione emissione di Quote di Categoria C, in esecuzione di Piani di Incentivazione che prevedono l'assegnazione di quote di partecipazione della Società a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e di servizi anche professionali ai sensi del comma 6 art. 26 del D.L. 179/2012, con esclusione del diritto di opzione dei soci, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

Articolo 7. CATEGORIE DI QUOTE

7.1 Le Quote A attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal presente Statuto.

7.2 Le Quote B:

- (a) attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal presente statuto;
- (b) sono dotate dei seguenti diritti particolari:
 - (i) il Diritto di Co-Vendita di cui all'Articolo 18;
 - (ii) il Diritto di Trascinamento di cui all'Articolo 19;
 - (iii) i diritti di veto di cui all'Articolo 24;

(iv) i diritti di nomina di cui all'Articolo 25.1(a);

(v) i diritti di cui all'Articolo 35.

7.3 Le Quote C (a) attribuiscono ai titolari (i) i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal presente Statuto e (ii) il Diritto di Co-Vendita di cui all'Articolo 18; (b) non attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci; e (c) per il periodo in cui sia in essere - per obbligo di legge o per decisione dei soci - la funzione di controllo sulla gestione non attribuiranno il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ad eccezione del libro soci, ove esistente, e del libro delle decisioni dei soci.

7.4 Le quote di ciascuna categoria attribuiscono ai rispettivi titolari il diritto di designare il rappresentante comune della categoria.

7.5 In caso di trasferimento, sia per atto tra vivi che mortis causa, di una o più quote appartenenti ad una categoria a favore di un socio che detenga quote di una diversa categoria, le quote oggetto di trasferimento conserveranno inalterati i propri diritti.

Articolo 8. ASSEMBLEE SPECIALI DI CATEGORIA

8.1 I titolari delle speciali categorie di quote si riuniscono nella rispettiva assemblea speciale di categoria, la quale può essere convocata dall'organo amministrativo o dal relativo rappresentante comune, quando lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale dagli stessi sottoscritto. L'assemblea speciale delibera sulle materie di propria competenza ai sensi dell'articolo 2376 cod. civ. che troverà applicazione mutatis mutandis, fermo restando che:

(a) non sono da considerarsi pregiudizievoli per alcuna categoria di Quote:

(i) le deliberazioni inerenti gli aumenti di capitale con esclusione di una o più categorie di quote;

(ii) le deliberazioni inerenti l'emissione di nuove categorie di quote con diritti diversi che non siano pregiudizievoli rispetto a quelli attribuiti alle altre categorie;

(iii) le deliberazioni inerenti meccanismi di distribuzione preferenziale dei dividendi;

(b) è sempre da considerarsi pregiudizievole per la categoria di Quote B, la creazione di categorie di quote dotate di diritti poziori rispetto alle Quote B.

8.2 L'assemblea speciale delibera:

(a) sulla nomina e revoca del rappresentante comune;

(b) sulla modifica dei diritti riconosciuti alle rispettive categorie di quote; e

(c) sugli altri argomenti previsti dalla legge.

8.3 L'assemblea speciale è validamente costituita e le relative decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato dalle rispettive quote.

8.4 Per ogni altro aspetto delle assemblee speciali non espressamente disciplinato nel presente Articolo 8, si applicano gli articoli del presente statuto relativi all'assemblea generale dei soci.

Articolo 9. APPORTI A TITOLO DI CAPITALE O DI FINANZIAMENTO

9.1 Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci possono effettuare versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso.

9.2 Nel rispetto delle modalità previste dalla legge, la Società potrà ricevere dai soci anche finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi e infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia applicabile.

Articolo 10. AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

10.1 Il capitale potrà essere aumentato una o più volte, con delibera dell'assemblea dei soci, anche mediante conferimenti in natura o comunque mediante il conferimento di qualunque elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

10.2 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale, in proporzione alla percentuale di capitale di cui ciascuno di essi è rispettivamente titolare alla data in cui la sottoscrizione è effettuata. Le partecipazioni emesse in sede di aumento di capitale sociale possono essere attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

10.3 Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio e recante l'avviso di offerta delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 giorni per l'esercizio del diritto di sottoscrizione delle partecipazioni di nuova emissione.

10.4 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non sottoscritte dagli altri soci, a meno che la delibera di aumento del capitale sociale non lo escluda espressamente.

10.5 Le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale possono essere offerte, in tutto o in parte, a terzi estranei alla compagine sociale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2481-bis, comma 1, cod. civ.; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del cod. civ.

10.6 La società potrà eseguire operazioni sulle proprie partecipazioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 2474 c.c., qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e di servizi anche professionali.

10.7 Fino al momento in cui sarà in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, la società, con decisione dei soci adottata

mediante deliberazione assembleare, potrà prevedere a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

Articolo 11. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma 2, cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea.

Articolo 12. TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

La competenza all'emissione dei titoli di debito è attribuita all'organo amministrativo, che ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso, con decisione che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese.

Articolo 13. STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

La Società potrà emettere strumenti finanziari partecipativi nel rispetto delle disposizioni di legge.

Titolo II

Regime di circolazione delle partecipazioni

Articolo 14. TRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI

14.1 Le partecipazioni sono trasferibili secondo i termini e le condizioni previsti nel presente Titolo II.

14.2 Qualunque trasferimento delle partecipazioni effettuato in violazione dei divieti e dei limiti previsti dal presente Statuto sarà privo di effetti nei confronti della Società e dei soci. Qualunque soggetto che abbia acquistato partecipazioni della Società in violazione delle previsioni sopra richiamate non potrà esercitare alcun diritto sociale in relazione a tali partecipazioni.

Articolo 15. PERIODO DI INTRASFERIBILITÀ

15.1 Le Quote A non potranno essere trasferite sino al quinto anniversario dalla data di adozione del presente Statuto (il "**Periodo di Intrasferibilità**"), salvo che in conseguenza dell'esercizio del diritto previsto dall'Articolo 19.

15.2 Le Quote C non potranno essere trasferite dal rispettivo cessionario o sottoscrittore per un periodo di due anni dalla loro cessione o sottoscrizione qualora tale cessione o sottoscrizione sia avvenuta in attuazione di piani di incentivazione o accordi equivalenti, a meno che non consti il consenso dell'organo amministrativo.

15.3 Essendo l'intrasferibilità delle Quote A e Quote C limitata temporalmente, non spetterà, per un periodo di due anni dalla loro sottoscrizione, il diritto di recesso di cui all'articolo 2469, secondo comma, cod. civ.

15.4 In deroga al periodo di intrasferibilità e alle limitazioni di cui al presente articolo 15, a partire dal terzo anniversario di adozione del presente Statuto, le Quote A potranno essere liberamente trasferite, nel limite del 2,5% (due virgola cinque per cento) del totale del

capitale sociale. Restano salvi i diritti di prelazione e Co-vendita in capo alle Quote B.

Articolo 16. DISPOSIZIONI COMUNI AI TRASFERIMENTI

16.1 Allo scadere del Periodo di Intrasferibilità, i soci titolari di Quote A saranno liberi di trasferire le partecipazioni nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni che seguono.

16.2 Nel caso di trasferimenti di partecipazioni soggette al Diritto di Prelazione, al Diritto di Co-vendita o al Diritto di Trascinamento, il socio che sia soggetto a tali diritti e che riceva (il "**Socio Trasferente**") da un potenziale acquirente, sia esso un socio o un terzo (l"**Offerente**") un'offerta vincolante avente ad oggetto la propria partecipazione, dovrà darne notizia agli altri soci mediante l'invio di una comunicazione scritta (la "**Comunicazione**"). La Comunicazione, cui dovrà essere allegata copia dell'offerta inviata dall'Offerente, dovrà contenere, fra l'altro, le seguenti indicazioni:

- (a) il nome o la denominazione sociale dell'Offerente;
- (b) l'entità della partecipazione che l'Offerente intende acquistare (la "Partecipazione da Trasferire");
- (c) il prezzo e i termini e condizioni (inclusi i termini di pagamento e le garanzie richieste) offerti dall'Offerente; e
- (d) qualora il Socio Trasferente sia un titolare di Quote B, l'eventuale volontà di esercitare il Diritto di Trascinamento, laddove ricorrano le condizioni di cui all'Articolo 19

16.3 Qualsiasi comunicazione scritta di cui all'Articolo 17, Articolo 18, e Articolo 19 dovrà essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata a/r (anticipata via e-mail), ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato risultante dal libro soci o, in mancanza di questo, risultante dal Registro delle Imprese e dovrà essere inviata in copia al consiglio di amministrazione della Società, con le stesse forme, all'indirizzo della sede sociale.

Articolo 17. DIRITTO DI PRELAZIONE

17.1 Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 15, il trasferimento della Partecipazione da Trasferire (ad eccezione dei trasferimenti aventi ad oggetto Quote B) detenuta da ciascun socio a terzi o altri soci sarà soggetto al diritto di prelazione degli altri soci, da esercitarsi alle condizioni e nei termini che seguono (il "**Diritto di Prelazione**").

17.2 Il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato solo sull'intera Partecipazione da Trasferire, restando inteso che, laddove il Diritto di Prelazione sia esercitato da più soci, ciascun socio avrà diritto di acquistare la Partecipazione da Trasferire pro quota rispetto alla partecipazione detenuta al momento dell'esercizio del Diritto di Prelazione, salvo quanto previsto dal successivo Articolo 17.3.

17.3 Qualora, a seguito del ricevimento della Comunicazione, un socio intenda esercitare il Diritto di Prelazione, tale socio dovrà darne comunicazione scritta al Socio Trasferente, e in copia anche alla Società, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione stessa, manifestando, se del caso, la propria intenzione di esercitare il Diritto di Prelazione anche con riguardo alla porzione della Partecipazione da Trasferire per cui gli altri soci non abbiano eventualmente esercitato il proprio Diritto di Prelazione.

17.4 Salvo quanto di seguito previsto, in caso di esercizio del Diritto di Prelazione, il trasferimento della partecipazione dovrà avvenire entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di tale esercizio, al prezzo, ai termini e alle condizioni indicati nella Comunicazione.

17.5 In caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione entro il termine previsto dal Articolo 17.3, entro i successivi 60 (sessanta) Giorni Lavorativi, il Socio Trasferente avrà la facoltà di trasferire all'Offerente la Partecipazione da Trasferire, allo stesso prezzo e agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione. Decorso tale termine senza che il trasferimento all'Offerente sia stato perfezionato, il Socio Trasferente non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione da Trasferire senza aver prima ripetuto la procedura prevista dal presente Articolo 17.

17.6 Il Diritto di Prelazione non trova applicazione: (i) in caso di trasferimenti mortis causa e (ii) in caso di trasferimenti di Quote B.

Articolo 18. DIRITTO DI CO-VENDITA

18.1 Fatto salvo il Diritto di Prelazione e quanto previsto all'Articolo 16.1:

(a) qualora un Socio A intenda trasferire all'Offerente la Partecipazione da Trasferire, o

(b) qualora un socio diverso da un Socio B (e ad eccezione dei Soci A), intenda trasferire all'Offerente una Partecipazione da Trasferire complessivamente rappresentativa di più del 5% del capitale sociale della Società;

(il Socio A, o i soci che intendono trasferire la Partecipazione da Trasferire, ai rispettivi termini, a seconda del caso, il "Socio Trasferente") il Socio Trasferente dovrà far sì che l'Offerente acquisti la Quota Co-Venduta (come di seguito definita) di cui al presente Articolo 18, laddove ne facciano richiesta uno o più soci titolari di quote munite del Diritto di Co-Vendita ai sensi dell'Articolo 7 (ciascuno il "Socio Co-Venditore"), ai termini e alle condizioni che seguono.

18.2 I Soci titolari di quote munite del Diritto di Co-Vendita (come di seguito definito) ai sensi dell'Articolo 7, avranno il diritto, ma non l'obbligo (il "Diritto di Co-Vendita") di vendere all'Offerente, a seconda del caso:

(a) ove il Socio Trasferente sia un Socio A, l'intera partecipazione detenuta, agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione,

(b) ove il Socio Trasferente sia un socio diverso dal Socio A (fermo quanto richiesto all'Articolo 18.1(b)) una partecipazione, pari, in proporzione, al rapporto tra la Partecipazione da Trasferire all'Offerente e la partecipazione al capitale sociale della Società di titolarità del Socio Trasferente (a fini di chiarezza, per esempio, ove la Partecipazione da Trasferire rappresenti il 55% della partecipazione della Società di titolarità del Socio Trasferente, il Socio Co-Venditore che eserciti il proprio Diritto di Co-Vendita avrà il diritto di trasferire all'Offerente una quota pari al 55% dell'intera partecipazione al capitale sociale di titolarità del Socio Co-Venditore);

(la "**Quota Co-Venduta**")

18.3 Laddove uno o più Soci Co-Venditori intendano esercitare il Diritto di Co-Vendita, dovranno darne comunicazione scritta al Socio Trasferente entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di cui all'Articolo 16.2. In tale comunicazione, ciascun Socio Co-Venditore dovrà dichiarare la propria volontà incondizionata ed irrevocabile di trasferire all'Offerente la Quota Co-Venduta, agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione.

18.4 Laddove il Diritto di Co-Vendita sia esercitato in conformità a quanto previsto nei precedenti Articoli, il trasferimento della Quota Co-Venduta del Socio Co-Venditore all'Offerente sarà soggetto ai medesimi termini e condizioni applicati al trasferimento della Partecipazione da Trasferire, e, pertanto, tra l'altro:

(a) il Socio Co-Venditore sarà tenuto a prestare dichiarazioni e garanzie, assumere obblighi di pagamento e rilasciare le connesse forme di garanzia (depositi in garanzia, garanzie bancarie, etc.), nei confronti dell'Offerente analoghi a quelli prestati, assunti e rilasciati dal Socio Trasferente nei confronti dell'Offerente, fermo restando che gli obblighi di pagamento saranno assunti e le garanzie saranno rilasciate pro quota da tutti i Soci Co-Venditori e, ove fosse prevista una polizza assicurativa a garanzia degli obblighi di pagamento del Socio Trasferente con premio assicurativo in tutto o in parte a carico di quest'ultimo, ciascun Socio Co-Venditore si farà carico pro quota di tale premio; e

(b) si applicheranno le medesime modalità di pagamento e il prezzo dovuto al Socio Co-Venditore sarà soggetto, se del caso, ai medesimi meccanismi di aggiustamento.

18.5 Il trasferimento all'Offerente della Quota Co-Venduta si perfezionerà contestualmente al trasferimento all'Offerente della partecipazione del Socio Trasferente e il prezzo dovuto al Socio Co-Venditore sarà corrisposto agli stessi termini e condizioni di pagamento del prezzo dovuto al Socio Trasferente.

18.6 Nel caso in cui l'Offerente si rifiuti di acquistare la partecipazione per la quale è stato esercitato il Diritto di Co-Vendita, il Socio Trasferente non potrà procedere al trasferimento della propria partecipazione, salvo che: (i) non proceda ad acquistare dal Socio Co-Venditore che abbia esercitato il Diritto di Co-Vendita la Quota Co-Venduta, ai medesimi termini e condizioni indicati nella Comunicazione; o (ii) non riduca proporzionalmente la porzione della propria Partecipazione da Trasferire all'Offerente al fine di consentire l'acquisto della Quota Co-Venduta.

18.7 A fini di chiarezza, il Diritto di Co-Vendita non trova applicazione in caso di trasferimenti di Quote B.

Articolo 19. DIRITTO DI TRASCINAMENTO

19.1 Fatto salvo il Diritto di Prelazione, qualora uno o più Soci B, titolari della Maggioranza delle Quote B (come definita all'Articolo 24) (ciascuno un "**Socio Trascinante**") (a) ricevano da un Offerente un'offerta vincolante avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso a tale Offerente di una partecipazione rappresentativa

dell'intero capitale sociale della Società e (b) intendano accettare tale offerta, i Soci Trascinanti avranno il diritto di chiedere e ottenere che gli altri soci diversi dai Soci Trascinanti, inclusi eventuali altri Soci B (i "**Soci Trascinati**"), trasferiscano all'Offerente l'intera partecipazione detenuta dagli stessi, allo stesso prezzo e agli stessi termini e condizioni (il "**Diritto di Trascinamento**").

19.2 Il Socio Trascinante potrà esercitare il Diritto di Trascinamento mediante la Comunicazione di cui all'Articolo 16.2, restando inteso che l'esercizio di tale diritto preclude l'esercizio da parte dei Soci Trascinati (e dei loro eredi e/o legatari) di qualsiasi altro diritto di vendere o acquistare o altrimenti liquidare le partecipazioni, ivi incluso in forza di eventuali opzioni di vendita o di acquisto.

19.3 In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, i Soci Trascinati, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 19.5, saranno obbligati a trasferire all'Offerente le proprie partecipazioni alle medesime condizioni, anche contrattuali, nonché al medesimo prezzo (in denaro o sotto altra forma di corrispettivo) proposti dall'Offerente, restando inteso che il corrispettivo riconosciuto al Socio Trascinato per la compravendita della partecipazione oggetto del Diritto di Trascinamento non potrà essere inferiore al valore allo stesso spettante in caso di esercizio del diritto di recesso dalla Società ai sensi dell'articolo 2473 cod. civ. (il "**Floor**"), da determinare anche tenendo conto dei diritti ricompresi nelle diverse tipologie di quote.

19.4 Qualora, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Comunicazione, uno o più Soci Trascinati ritengano che il prezzo offerto dall'Offerente e indicato nella Comunicazione sia inferiore al Floor, questi (ciascuno un "**Socio Opponente**" e congiuntamente i "**Soci Opponent**") potranno manifestare, per iscritto ed entro il suddetto termine, il proprio dissenso. In tal caso il Socio Opponente e/o i Soci Opponent e il Socio Trascinante si incontreranno al fine di trovare una composizione amichevole entro i successivi 10 (dieci) giorni e l'eventuale accordo su un differente e maggiore prezzo per la vendita delle partecipazioni, rispetto a quello offerto dall'Offerente ed espresso nella Comunicazione, varrà per tutti i Soci Trascinati. In difetto di accordo sulla determinazione del Floor entro il predetto termine, questa sarà effettuata da un esperto indipendente ("Esperto") scelto congiuntamente dai Soci Opponent e dal Socio Trascinante tra [una primaria banca di investimenti e/o società di revisione, un Professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e/o Professore universitario in materie contabili di almeno seconda fascia o, in caso di mancato accordo in merito alla nomina, dal Presidente del Tribunale di Milano su ricorso della parte più diligente. La nomina dell'Esperto e il conferimento del relativo incarico dovranno essere effettuate entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine per il raggiungimento della composizione amichevole.

19.5 L'Esperto procederà a norma dell'art. 1349, comma 1, c.c. e dovrà comunicare ai soci la propria determinazione entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione dell'incarico. La determinazione dell'Esperto

sarà vincolante e non impugnabile, fatto salvo il caso di manifesta iniquità o erroneità della stessa. Qualora l'Esperto determini che il prezzo offerto dall'Offerente sia pari o superiore al Floor, troveranno applicazione gli Articoli 19.6 e 19.7 e i Soci Trascinati dovranno trasferire la propria partecipazione all'Offerente, e i costi dell'Esperto saranno ad esclusivo carico del Socio Opponente (se più d'uno, il costo sarà suddiviso tra gli stessi pro quota). Nel caso in cui l'Esperto determini che il prezzo offerto dall'Offerente sia inferiore al Floor, i costi dell'Esperto saranno a carico del Socio Trascinante (o dei Soci Trascinanti pro quota); in quest'ultimo caso i Soci Opponenti, saranno comunque soggetti al Diritto di Trascinamento esercitato ove i Soci Trascinanti provvedano, a loro discrezione, direttamente o indirettamente, al conguaglio della differenza rispetto al valore del Floor, a beneficio dei Soci Opponenti, nel qual caso troveranno applicazione gli Articoli 19.6 e 19.7; ove non si provveda al conguaglio, non sarà possibile procedere al trasferimento all'Offerente, con conseguente interruzione della procedura di vendita avviata.

19.6 Laddove sia esercitato il Diritto di Trascinamento, il trasferimento all'Offerente dell'intera partecipazione detenuta da ciascun Socio Trascinato sarà soggetto ai medesimi termini e condizioni applicati al trasferimento della partecipazione detenuta dal Socio Trascinante (o dai Soci Trascinanti) e, pertanto, tra l'altro:

(a) i Soci Trascinati saranno tenuti a prestare dichiarazioni e garanzie, assumere obblighi di pagamento e rilasciare le connesse forme di garanzia (a titolo esemplificativo depositi in garanzia o garanzie bancarie), nei confronti dell'Offerente analoghi a quelli prestati, assunti e/o rilasciati dal Socio Trascinante (o dai Soci Trascinanti) nei confronti dell'Offerente, fermo restando che (i) gli obblighi di pagamento saranno assunti e le garanzie saranno rilasciate pro quota da tutti i Soci Trascinati e, ove fosse prevista una polizza assicurativa a garanzia degli obblighi di pagamento del Socio Trascinante (o dei Soci Trascinanti) con premio assicurativo in tutto o in parte a carico di quest'ultimo, (ii) ciascun Socio Trascinato si farà carico pro quota di tale premio; e

(b) si applicheranno le medesime modalità di pagamento e il prezzo dovuto ai Soci Trascinati sarà soggetto, se del caso, ai medesimi meccanismi di aggiustamento.

19.7 Il trasferimento all'Offerente della partecipazione dei Soci Trascinati e di quella del Socio Trascinante (o dei Soci Trascinanti) dovrà avvenire in un unico contesto, comunque entro la scadenza del termine di 6 (sei) mesi dall'invio della Comunicazione di cui all'Articolo 16, restando inteso che, in caso contrario, non si potrà procedere al trasferimento della Partecipazione da Trasferire in forza del Diritto di Trascinamento senza che sia espletata nuovamente la procedura quanto previsto nel presente Articolo 19.

Titolo III

Decisioni dei soci

Articolo 20. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

20.1 L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione

almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. L'assemblea è convocata nella sede della Società o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia o in un diverso Stato membro dell'Unione Europea, da indicarsi nell'avviso di convocazione, a scelta dell'organo amministrativo.

20.2 In caso di impossibilità del consiglio di amministrazione o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, ovvero da ciascun socio.

20.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, messaggio di posta elettronica ovvero altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'assemblea o, se inviato successivamente, ricevuto almeno 5 giorni prima dell'assemblea ai soci, ai membri del consiglio di amministrazione e ai membri dell'eventuale organo di controllo.

20.4 L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso indicherà l'ora, il luogo, il giorno per l'adunanza in seconda convocazione, qualora alla prima non fosse raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla legge.

20.5 In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale della Società e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, ove nominato, sono presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 21. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA - CONSULTAZIONE SCRITTA

21.1 Hanno diritto di partecipare e di votare in assemblea i soci legittimati nei confronti della Società, ai sensi delle leggi vigenti e del presente statuto.

21.2 È consentito l'intervento in assemblea a mezzo video-conferenza o audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, che di tutto quanto sopra sia dato atto nel relativo verbale e che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo i casi di assemblea totalitaria) i riferimenti per il collegamento audio/video. In tutti i luoghi audio e/o video collegati ove si tenga la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

21.3 I soci possono farsi rappresentare in assemblea anche da soggetto non socio, per delega scritta, che deve essere conservata agli atti dalla Società.

21.4 Tutte le deliberazioni dei soci - fatta eccezione per quelle materie che la legge richiede siano adottate tramite metodo assembleare - possono essere adottate mediante consultazione

scritta o tramite consenso espresso per iscritto, in uno o più documenti, senza l'osservanza di particolari formalità, purché vengano rispettati i principi di buona fede e uguaglianza dei soci e, in particolare:

- (a) la materia oggetto di discussione e il consenso alla medesima risultino chiaramente dai documenti sottoscritti dai soci;
- (b) tutti i soci abbiano la possibilità di partecipare alla decisione e tutti gli amministratori siano informati della decisione da adottare;
- (c) tutti i documenti relativi alle decisioni da adottare siano conservati presso la Società e debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee, con indicazione della data della relativa trascrizione;
- (d) sia rispettato il diritto degli amministratori e dei soci, ai sensi dell'articolo 2479 del cod. civ., di richiedere che la decisione sia adottata con metodo assembleare; e
- (e) il procedimento si concluda entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Articolo 22. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona designata a maggioranza dei soci intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, stabilendo le modalità di discussione e di votazione e accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea salvo che il verbale sia redatto da un notaio ai sensi del successivo Articolo 23.

Articolo 23. VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le riunioni assembleari sono verbalizzate dal segretario, designato dall'assemblea stessa; il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario e deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, nonché le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci sfavorevoli, astenuti o dissenzienti. Nei casi di legge e quando il consiglio di amministrazione o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 24. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, in qualsiasi convocazione, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge, fatta eccezione per le delibere dell'assemblea aventi a oggetto le seguenti materie (le "Materie Rilevanti Assembleari") che saranno adottate con le maggioranze di legge e che dovranno necessariamente includere il voto favorevole della maggioranza delle Quote B di volta in volta in circolazione (la "Maggioranza delle Quote B") :

- (a) modifiche dello Statuto;
- (b) aumenti del capitale sociale effettuati ad una valorizzazione pre-money inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), ad eccezione degli aumenti di capitale (i) obbligatori ai sensi degli articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile, (ii) eventualmente

- necessari al fine di dare esecuzione a piani di incentivazione;
- (c) trasformazione, fusione, scissione, conferimento di partecipazioni, scioglimento anticipato, messa in liquidazione e revoca dello stato di liquidazione;
 - (d) cessione di partecipazioni delle società controllate e collegate;
 - (e) emissione di strumenti finanziari e/o stipula di contratti e/o assunzione di impegni vincolanti di qualsiasi genere che comportino una modifica e/o che possano modificare del capitale sociale della Società, nonché le delibere concernenti la creazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
 - (f) acquisto o vendita di quote proprie;
 - (g) approvazione di piani di incentivazione;
 - (h) determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo della Società, ove presente;
 - (i) decisione di nominare in luogo del Consiglio di Amministrazione un amministratore unico;
 - (j) creazione di categorie di quote o l'attribuzione di particolari diritti ai soci;
 - (k) ogni materia di cui all'Articolo 26, qualora deferita alla decisione dei soci.

Titolo IV

Consiglio di amministrazione

Articolo 25. COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

25.1 L'amministrazione della Società è affidata ad un amministratore unico o a un consiglio di amministrazione composto da 3 a 9 membri, anche non soci, dei quali:

- (a) 1 consigliere designato dalla Maggioranza delle Quote B (il "**Rappresentante delle Quote B**"), qualora richiesto dalla Maggioranza delle quote B e designato entro 15 giorni da tale richiesta;
- (b) i rimanenti consiglieri designati con le maggioranze di legge (che, a fini di chiarezza, potranno ricomprendere le Quote B).

25.2 Il consiglio di amministrazione rimane in carica per un periodo di tre esercizi dall'atto di nomina.

25.3 Qualora uno o più soci non dovessero designare il consigliere di propria competenza, gli amministratori mancanti per completare il consiglio di amministrazione saranno eletti a maggioranza semplice.

25.4 La Maggioranza delle Quote B avrà il diritto di ottenere in ogni momento la revoca e la sostituzione del Rappresentante delle Quote B.

25.5 Qualora l' amministratore nominato ai sensi dell'Articolo 25.1(a) dovesse per qualsiasi causa cessare dalla carica, tale amministratore sarà sostituito da un altro amministratore designato dalla Maggioranza delle Quote B, fermo restando che qualora un amministratore sia revocato dalla carica per giusta causa non potrà nuovamente essere eletto.

25.6 All'organo amministrativo sono conferiti tutti i più ampi poteri per la gestione della Società, con facoltà di compiere, senza limitazioni

di sorta, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, salvo quanto previsto per legge o dal presente statuto sia tassativamente riservato all'assemblea dei soci.

25.7 I membri del consiglio di amministrazione possono ricevere un compenso, stabilito dai soci all'atto della loro nomina, per il loro incarico. Agli amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Può essere accantonata in favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

Articolo 26. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

26.1 Salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto, il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

26.2 Fermo quanto previsto dall'Articolo 26.3, il consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare tutti o parte dei propri poteri, determinandone i limiti, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei propri membri, ovvero ad uno o più dei propri membri, anche disgiuntamente. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2381 cod. civ., così come richiamato dall'articolo 2475, comma 6, cod. civ.

26.3 Il consiglio di amministrazione della Società delibera con le maggioranze previste dalla legge, fatto salvo per le materie che seguono, le quali non saranno delegabili e per le quali sarà obbligatoriamente richiesto il voto favorevole del consigliere nominato dalla Maggioranza delle Quote B: vendita, concessione in affitto o altra forma di disposizione di aziende o rami di azienda della Società;

(a) rilascio di qualsiasi tipo di garanzia, reale o personale, fidejussioni, pegni o ipoteche, da parte della Società o da parte di terzi su richiesta della Società;

(b) acquisto, cessione o permuta di beni immobili e di diritti reali immobiliari, stipula di contratti di locazione finanziaria immobiliare, acquisto, vendita, concessione in licenza (esclusiva o meno), o altra forma di disposizione o cessione, di diritti di proprietà industriale o intellettuale della Società, inclusi, ma senza limitazione, marchi (registrati o meno), brevetti, invenzioni, modelli, tecnologie, know-how, domain name e qualsiasi altro diritto di proprietà industriale o intellettuale, nonché acquisto, utilizzo in licenza, o altra forma di acquisizione, di diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi;

(c) conclusione di contratti tra la Società e uno dei Soci della stessa, o tra la Società e un'impresa controllata, collegata e/o partecipata, direttamente o indirettamente, da uno dei Soci della Società, se non effettuate a condizioni di mercato;

(d) stipula di contratti (diversi da quelli sopra previsti) il cui valore sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per singolo contratto;

(f) il compimento di qualsiasi operazione tra la Società e qualsiasi

parte correlata (nell'accezione di cui al principio contabile IAS 24) con la Società;

(g) qualsiasi proposta all'assemblea degli azionisti di distribuzione di dividendi o riserve distribuibili o effettuazione di altri pagamenti ai soci, a qualsiasi titolo;

(h) qualsiasi decisione relativa all'implementazione e allocazione delle partecipazioni in esecuzione dei piani di incentivazione approvati dall'assemblea ai sensi dell'Articolo 24;

(i) la determinazione: (i) dei compensi degli amministratori (salvo non sia previamente stabilito dall'assemblea dei soci) e (ii) la determinazione dei compensi degli amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 27. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La rappresentanza della Società spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione e a ogni altro amministratore, nei limiti delle deleghe di potere conferite.

Articolo 28. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

28.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o dall'amministratore delegato, di loro iniziativa ovvero su richiesta di almeno un consigliere, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o in un diverso Stato membro dell'Unione Europea, ogniqualvolta sia ritenuto opportuno, mediante avviso fatto pervenire almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti gli amministratori e ai membri dell'organo di controllo, se nominato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 1 giorno, motivando adeguatamente le ragioni di tale urgenza. Nel caso in cui, a fronte della richiesta formulata da un consigliere di amministrazione, il presidente o l'amministratore delegato non provvedano tempestivamente alla convocazione del consiglio di amministrazione, il predetto amministratore avrà la facoltà di provvedere direttamente alla convocazione.

28.2 In mancanza delle predette formalità, il consiglio di amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori in carica e i membri dell'organo di controllo, ove nominato. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti all'ordine del giorno sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

28.3 Le riunioni possono tenersi a mezzo video-conferenza o audio-conferenza, alle condizioni, mutatis mutandis, di cui all'Articolo 21.2.

28.4 Alle riunioni del consiglio di amministrazione potranno partecipare osservatori esterni al consiglio medesimo invitati a partecipare da almeno uno degli amministratori presenti.

28.5 Per la valida costituzione del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 26.3.

Articolo 29. DELIBERAZIONI NON COLLEGIALI

Tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione - fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'articolo 2475, quinto comma, cod. civ. e per le altre deliberazioni che ai sensi di legge debbano avere modalità collegiale - possono essere adottate mediante consultazione scritta o tramite consenso espresso per iscritto, alle condizioni, mutatis mutandis, di cui all'Articolo 21.4.

Titolo V

Organo di Controllo

Articolo 30. ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

30.1 La Società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, cod. civ., un organo di controllo, che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 cod. civ., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

30.2 Ove nominato, l'organo di controllo avrà le competenze e i poteri previsti per tale organo dalla normativa in materia di società per azioni, in quanto compatibile col dettato dell'articolo 2477 cod. civ..

30.3 La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea dei soci - volontariamente o in applicazione di norme inderogabili - deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

30.4 L'organo di controllo dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile; la cessazione della carica coincide con la data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina.

30.5 L'assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina il compenso relativo all'intera durata della sua carica.

Articolo 31. SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE

31.1 Qualora la Società nomini per la revisione legale un revisore (o una società di revisione) diverso dall'organo di controllo, il revisore (o la società di revisione) deve essere iscritto nell'apposito registro. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

31.2 L'assemblea dei soci, nel nominare il revisore legale o la società di revisione, deve determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i 3 esercizi sociali. Il revisore legale o la società di revisione cessa dal suo ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

31.3 Il revisore legale o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di legge.

Titolo VI

Bilancio

Articolo 32. ESERCIZIO SOCIALE ED UTILI

32.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, deve essere compilato il bilancio d'esercizio comprensivo di stato patrimoniale e conto economico, corredato dalla nota integrativa e dalle relazioni sull'andamento della gestione (qualora previste dalla legge).

32.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Titolo VI

Recesso e scioglimento

Articolo 33. RECESSO ED ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

33.1 I casi in cui i soci hanno il diritto di recesso dalla Società sono quelli espressamente previsti dalla legge. Il diritto di recesso deve intendersi regolato secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono.

33.2 Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante PEC e/o lettera raccomandata a.r. La comunicazione deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni relative al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

33.3 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta presso la sede della Società.

33.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni dal suo esercizio, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 34. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

34.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

34.2 In tutte le ipotesi di scioglimento della Società, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

Articolo 35. LIQUIDATION PREFERENCE

35.1 In qualunque caso di (a) quotazione della Società, (b) trasferimento di Quote A (ivi incluso nel caso di esercizio del Diritto di Prelazione, del Diritto di Covendita e/o del Diritto di Trascinamento), e/o (c) nel caso in cui avvenissero distribuzione di utili e/o riserve della Società, ovvero la ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione o scioglimento della Società e/o le distribuzioni conseguenti ad una riduzione del capitale sociale della Società per motivi diversi dalla copertura perdite (ciascuno di tali eventi un "Evento di Riparto"), i proventi complessivamente rivenienti per effetto del verificarsi di uno qualsiasi degli Eventi di Riparto (i "Proventi") dovranno essere corrisposti tra i soci che partecipano al relativo Evento di Riparto

(salvo rinuncia scritta rispetto al singolo Evento di Riparto) secondo i seguenti criteri di priorità:

(a) in primo luogo, i Proventi saranno ripartiti esclusivamente a favore delle Quote B, pari passu fino a che i Proventi così ripartiti a ciascuna di esse non siano pari al maggiore tra (i) quanto corrisposto dal relativo Socio B per l'acquisto e/o la sottoscrizione (ivi incluso qualsivoglia apporto di capitale successivo alla data di acquisto e/o sottoscrizione) della relativa Quota B, moltiplicato per un multiplo pari a 1,25; e (ii) il pro rata di tali Proventi calcolato sulla base della percentuale rappresentata dalle Quote B rispetto al numero totale di quote (di qualsivoglia categoria) in circolazione;

(b) in secondo luogo, i Proventi saranno ripartiti tra tutte le altre categorie di quote, secondo le regole ordinarie di competenza dei Proventi relative al rispettivo Evento di Riparto.

35.2 Qualora nel corso del tempo si verificano più Eventi di Riparto, ai fini della ripartizione dei Proventi secondo i criteri di priorità citati nel precedente Paragrafo, si dovranno considerare tutti gli eventuali Proventi già ripartiti secondo i criteri di priorità indicati al precedente Paragrafo relativamente a precedenti Eventi di Riparto.

Articolo 36. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

36.1 Il presente Statuto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.

36.2 Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitro unico renderà la propria statuizione secondo la legge. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

36.3 Fermo restando quanto disposto all'Articolo 36.2, si conviene che ogni eventuale controversia comunque relativa al presente Statuto, che non possa essere devoluta ad arbitri ai sensi di legge, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 37. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto troveranno applicazione le norme di legge.

In originale firmato:

Ottavia Pittaluga

Paolo Givri Notaio